

I RAPPORTI AGRARI NELL'OTTOCENTO BORBONICO:
UN CONTRATTO DI GIUSTINO FORTUNATO
IN TERRA DI LAVORO

Capita spesso, a chi si occupa di storia, di imbattersi in notizie e documenti che mai avrebbe pensato di trovare o che mai credeva esistessero. Così quando una intera giornata di lavoro si rivela deludente, il ritrovamento di un importante documento, estraneo alla ricerca in atto, appaga in qualche modo l'ignaro e deluso studioso.

Cosa che capitò a chi scrive nell'estate del 2004, allorquando inseguiva un «atto di consenso» redatto dal notaio Giuseppe Ricciardi di S. Nicola La Strada, relativo ad un matrimonio di un sannicolese con una caiatina.

Se per il destinatario della ricerca il mancato ritrovamento dell'«atto di consenso» fu una sfortuna, per chi scrive fu una vera grazia perché nella speranza di trovarlo dovette sfogliare tutto il protocollo; fu questa la circostanza che portò al rinvenimento dell'atto di cui ci si occupa nella presente ricerca. Ciò a dimostrazione del fatto che le ricerche storiche, molto spesso, sono determinate dal caso.

Il documento non è altro che un contratto agrario di una proprietà fondiaria che Giustino Fortunato possedeva nel Comune di Maddaloni. Preciso subito, data l'omonimia, che il Giustino Fortunato, oggetto di questa ricerca, è il prozio¹ del noto politico che della «Questione Meridionale» fece il suo cavallo di battaglia nelle sedute alla Camera prima e al Senato del Regno d'Italia poi. Il nostro, infatti, nacque sì a Rionero in Vulture ma il 20 agosto 1777, da Cherubino e da Emanuela Pessolano, e morì a Napoli il 22 agosto 1862².

¹ Era fratello maggiore di Anselmo (1782-1843), nonno di Giustino Fortunato junior. Sposò in Napoli Raffaella Parisi, procreando con essa quattro figli: Erasmo, Luigi, Cherubino e Giulia, tutti premortigli. Notizie ricavate dall'albero genealogico della famiglia Fortunato compilato da Giustino junior, gentilmente concesso dall'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia con sede in Roma.

² T. IERMANO, *Giustino Fortunato*, in D. B. I., Roma, 1997.

Prima di entrare nell'argomento oggetto della ricerca è opportuno dare un minimo ragguaglio sul personaggio, che se non fu come il pronipote attento ai problemi del Mezzogiorno, fu certamente una delle più importanti e controverse personalità del suo tempo.

Giustino Fortunato apparteneva ad una famiglia che da poco più di mezzo secolo aveva trasferita la sua residenza da Giffoni Vallepiana (Principato Citra) a Rionero in Vulture (Basilicata), dove si impose subito «per il credito economico e per la capacità di esprimere autorevoli uomini di toga e di chiesa»³.

La forza economica dei Fortunato era basata essenzialmente sull'allevamento del bestiame praticato prima in Monticchio, poi a Gaudio e infine a Lagopesole. «Nella seconda metà del Settecento – scrive Toni Iermano – i Fortunato, grazie anche al disboscamento di Monticchio e alla conseguente crescita economico-sociale di Rionero, conquistarono la guida amministrativa del paese sostituendosi progressivamente all'antica aristocrazia feudale che la legge sull'eversione dei feudi allontanerà, nel 1806, dal potere locale»⁴.

Giustino Fortunato, compiuti i primi studi in paese con un precettore, fu mandato dal padre a studiare a Napoli, dove conseguì la laurea in giurisprudenza, benché i suoi interessi fossero rivolti più alle materie scientifiche e alla filosofia.

Nella capitale borbonica fu contagiato dal riformismo illuminato che a fine Settecento annoverava «i migliori intellettuali» sostenitori di «idee rivoluzionarie e giacobine». Frequentò i circoli filofrancesi; fu allievo dell'Accademia di Carlo Lauberg; strinse rapporti di amicizia con Matera, i fratelli del Re, Gennaro Serra di Cassano, Galdi, Ciaia e tanti altri rivoluzionari⁵.

Dopo alcuni anni di esperienze di insegnamento della matematica presso il Collegio Militare di Napoli fu, all'arrivo dei Francesi, nominato giudice di pace, grazie al suo antiassolutismo.

Aderì spontaneamente alla Repubblica Partenopea tanto che non esitò a prendere le armi contro le truppe sanfediste del cardinale Ruffo. La fedeltà al governo filofrancese gli costò, con la restaurazione borbonica, il carcere, venendo rinchiuso nella fortezza del Carmine, dalla quale riuscì a evadere. Ristabilito l'ordine e la legalità scelse la via della moderazione liberale abbandonando, come tanti altri, l'estremismo giacobino⁶.

Con l'avvento di Murat sul trono di Napoli ricevette importanti incarichi nella pubblica amministrazione: fu procuratore regio; procuratore generale della Corte criminale; relatore al Consiglio di Stato, cose che lo fecero diventare «una delle personalità più in vista dell'apparato burocratico dello Stato»⁷.

³ *Ibidem.*

⁴ *Ibidem.*

⁵ *Ibidem.*

⁶ *Ibidem.*

⁷ *Ibidem.*

Questi onerosi impegni non gli fecero trascurare la passione per gli studi classici e «la composizione di poesie d'occasione». Fu il promotore della Società Pontaniana che proprio nella sua casa rinacque il 4 marzo 1808, divenendone vicepresidente sotto la presidenza di Vincenzo Cuoco. E fino a quando la Società non ebbe «in uso i locali del soppresso convento della Speranzella», l'11 gennaio 1810, le riunioni si svolsero sempre nell'abitazione del Fortunato⁸.

Seguirono, grazie agli «ottimi rapporti umani con Gioacchino Murat», altri importanti incarichi: col grado di commissario del dipartimento di polizia, nel 1814, fu inviato a Firenze; al rientro fu nominato membro della commissione incaricata della riforma legislativa; infine, il 24 ottobre dello stesso anno, fu inviato a reggere l'intendenza di Chieti in un momento di particolari tensioni⁹.

Il trattato di Casalanza del 20 maggio 1815 sancì la fine del Decennio francese e il ritorno dei Borbone sul trono di Napoli, offrendo tutte le garanzie ai funzionari del passato regime di poter essere reintegrati nei ranghi del restaurato governo borbonico. Il Fortunato fu però immediatamente collocato in pensione, per essere in un secondo momento richiamato a ricoprire prima la carica di consigliere e poi quella di procuratore generale della Corte dei Conti, che mantenne fino al 1842. Nel frattempo fu un attivo collaboratore del cav. Luigi de' Medici¹⁰.

Nel 1835 fu inviato a Palermo da Ferdinando II quale direttore delle finanze presso la Luogotenenza del Principe di Campofranco, A. Lucchesi Palli. Richiamato a Napoli dopo un anno gli fu offerto un ministero senza portafogli nel governo del principe di Pietrascatella, G. Ceva Grimaldi¹¹.

Nel 1847, a seguito di un rimpasto di governo da parte di Ferdinando II, che licenziò i ministri Santangelo e Ferri, fu nominato ministro delle Finanze. La scelta cadde sul Fortunato perché era il meno invisibile ai liberali napoletani, e avvenne in un momento in cui il sovrano, impegnato da alcuni anni «in una politica sempre più personale e autoritaria», si era reso artefice di «una pericolosa crisi interna» al governo¹².

Dopo la breve parentesi costituzionale del 1848, che faceva ben sperare in un nuovo corso politico per il Regno di Napoli, Ferdinando II ritirò la costituzione e nominò Giustino Fortunato presidente del Consiglio. Un vero primato per lui perché fu il «primo uomo di Stato di estrazione borghese» a occupare tale prestigiosa carica nel Regno borbonico¹³.

Il Fortunato fu, in questa veste, un fedele esecutore delle direttive della corte, dando luogo a una politica per nulla liberale, cosa che lo rese invisibile agli

⁸ F. NICOLINI, *Cenni storici e statuto dell'Accademia Pontaniana*, «Annuario della Accademia Pontaniana», 2004.

⁹ T. IERMANO, *Giustino Fortunato*, cit.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ *Ibidem*.

¹² *Ibidem*.

¹³ *Ibidem*.

esuli napoletani e agli stessi pubblicisti filoborbonici, quali Pietro Calà Ulloa e Giacinto De Sivo¹⁴.

La posizione del Fortunato fu compromessa seriamente quando lord William Ewart Gladstone nel 1851, a seguito di una visita nelle carceri del Regno di Napoli, denunciò la condizione dei reclusi nelle *Lettere a lord Aberdeen* contro l'oppressione borbonica¹⁵.

La pubblicazione delle *Lettere* fu preceduta da una lunga trattativa con l'ambasciatore napoletano presso la corte inglese, il principe Ruffo di Castelicala, che, venutone a conoscenza, informò invano il suo governo. Anche l'Austria cercò in tutti i modi di evitarne la pubblicazione. Il Fortunato, che era ben a conoscenza di quanto stesse per accadere, «con estrema leggerezza, non informò il re», cosa che gli causò, a pubblicazione avvenuta e con le conseguenze che ne derivarono, la destituzione dalla carica di presidente del Consiglio, da parte di Ferdinando II. Era il 19 gennaio 1852 e il Fortunato uscì definitivamente di scena¹⁶.

* * *

E ora veniamo all'atto. Esso, come si è detto, fu redatto dal notaio Giuseppe Ricciardi di S. Nicola la Strada il 16 marzo 1840¹⁷, nella «casa palaziata» che il Fortunato possedeva nel Comune delle Masserie, l'odierna S. Marco Evangelista. In questo edificio, ubicato nella «strada di mezzo», furono radunati ventotto contadini e un sacerdote del luogo, ai quali Giustino Fortunato concesse in fitto dei terreni che possedeva nel Comune di Maddaloni.

La proprietà fondiaria ammontava a 80 moggia, 108 passi e 118, 5 passitelli, distribuite in cinque «luoghi»: «Santo Terenziano», «Pizzomellone», «Quaranta», «Pignano» e «Campomasciello». Le quote dei terreni, che variavano da un minimo di uno a un massimo di sei moggia, furono venticinque perché in quattro casi si trattò di fratelli e di un sacerdote con una donna che le presero «solidalmente» in fitto. I terreni venivano ceduti per quattro anni e il fitto annuo richiesto per ogni moggia consisteva in sei tompi di grano e sei ducati, tranne cinque casi in cui l'importo era maggiore, oltre alle prestazioni di capponi e galline. Anche per questi ultimi non è chiaro il criterio adottato perché non sempre era uguale per tutti benché fosse pari la quantità di terreno.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ A. S. C., notaio Giuseppe Ricciardi, n. 365, *Giustino Fortunato, affitto di territorio*, Anno 1840.

Da questa proprietà il Fortunato ricavava una rendita annua formata da 519 ducati e 506 tomoli di grano, più trentasette capponi e quattordici galline. «L'estaglio» in grano doveva essere pagato improrogabilmente il 29 giugno di ogni anno, in occasione della festa di SS. Pietro e Paolo, secondo l'uso di Maddaloni, mentre la restante parte in danaro doveva essere corrisposta entro il 15 agosto successivo. Anche se non specificata, questa differenziazione si comprende: essa in pratica serviva a dare la possibilità ai contadini di vendere il grano da cui ricavare i soldi per il fitto.

Fin qui tutto normale se conoscessimo la resa in grano che aveva un moggio di terreno in Maddaloni, anche per comprendere se «l'estaglio» pagato dai contadini era nella norma o eccessivo.

Ma ciò che colpisce di questo contratto sono le clausole che vanno dal quarto punto in poi, perché molto esplicite e non danno adito a dubbi. Esse prevedevano pagamenti «esatti, e puntuali», sia per il grano che per il denaro, e l'arresto per chi fosse venuto volontariamente meno a tale obbligo, a esclusione dell'unica donna. Nessuno sconto ai contadini se subivano delle perdite sui raccolti. Esatta numerazione delle piante per ogni fondo, a evitare, evidentemente, che potessero appropriarsene senza dar conto al padrone.

La legna che si ricavava dalle piante che seccavano o che venivano divelte dal maltempo doveva essere, a spese dei contadini, trasportata a casa del Fortunato, che dopo averla esaminata avrebbe lasciato a essi quella legna non adatta al lavoro, cioè il frascame.

I terreni dati in fitto avevano anche delle piante di viti le quali dovevano essere lavorate senza che i coloni potessero avvantaggiarsene in qualche modo, tranne il raccolto dell'ultimo anno che andava a totale loro beneficio. Nel caso in cui i coloni non prestavano alle viti la cura necessaria, il Fortunato avrebbe addebitata a essi la spesa sostenuta per i lavori commissionati ad altri.

Le foglie dei gelsi erano di assoluta proprietà del padrone. Evidentemente il Fortunato le vendeva o le utilizzava lui stesso per l'allevamento dei bachi da seta. Se un albero di gelso seccava a causa della siccità estiva doveva essere rimpiazzato a spese del colono, il quale era tenuto a risarcire anche i danni che la pianta poteva provocare. Non era consentito il subaffitto e tanto meno vendere il «pascone» per il pascolo delle pecore, ovvero mieterlo per foraggiare i bovi, se non autorizzati. I danni causati per varie ragioni dovevano essere stimati non da un perito *super partes* bensì da una persona di fiducia del Fortunato. Infine le spese dell'atto, che ammontavano a poco più di dieci ducati, erano a totale carico dei coloni.

Questo contratto la dice lunga sulle vessazioni dei contadini nel Mezzogiorno, tanto erano peggiori quanto più erano potenti i proprietari terrieri. Giustino Fortunato evidentemente si avvaleva della importante carica che rivestiva in quegli anni di procuratore generale della Gran Corte dei Conti in Napoli. Carica che ricoprì ancora per un biennio per poi passare a più importanti mansioni di governo.

Uno studio sui contratti agrari della nostra provincia non è stato mai intrapreso come meriterebbe. Chi scrive è la seconda volta che si cimenta in questa materia, consapevole dei limiti che possiede in storia economica. Il primo contratto agrario che ebbe modo di esaminare fu quello del ministro dell'Interno Giuseppe Zurlo, che aveva proprietà fondiarie nel Circondario di Caiazzo¹⁸. Messi a confronto i due contratti dimostrano una sostanziale differenza, poiché in quello dello Zurlo, al di là del fitto da pagarsi in determinata data e qualche altra più che normale condizione, non poneva ai contadini particolari limitazioni. Lo stesso dicasi di alcuni altri contratti redatti nel comune di Caiazzo che si è avuto modo di esaminare per la circostanza.

Questo a dimostrazione delle differenze culturali esistenti tra le due personalità: Zurlo, benché monarchico convinto, agì solo per il progresso del Mezzogiorno; Fortunato, l'abbiamo visto, partito con ideali rivoluzionari, cambiò nel corso degli anni questa posizione per divenire uno dei più convinti assertori del potere regio.

Ma erano differenti anche le epoche in cui furono redatti i contratti: quello dello Zurlo nel 1811, ossia durante il Decennio francese, anni di profonda trasformazione della società meridionale grazie alle riforme murattiane; e quest'ultimo nel 1840, sotto il regno di Ferdinando II, un re che proprio in quegli anni attuava una politica «sempre più autoritaria e personale».

Sarebbe importante esaminare altri contratti agrari che si stipulavano in quegli anni nei comuni di Maddaloni, S. Nicola e Masserie, per accertare fino a che punto il Fortunato influenzò, con questo suo comportamento, gli esponenti della borghesia rurale di quelle località. Un'altra cosa da accertare è la provenienza delle proprietà fondiarie e immobiliari, probabilmente non le uniche, che egli possedeva nei comuni di Maddaloni e Masserie.

La lealtà alla dinastia dei Borbone fu manifestata anche dalla famiglia dell'omonimo pronipote, il Giustino Fortunato (Rionero in Vulture, 1848 – Napoli, 1932) della cosiddetta “Questione Meridionale”. In questo clima culturale crebbe fino al 1861, quando a fargli cambiare idee fu un grave episodio di rivolta filoborbonica, avvenuto nel melfese, che portò all'arresto di due zii paterni e dello stesso genitore del Fortunato, accusati «di cospirazione contro il nuovo Regno e di intese con i capi briganti». «La ferocia della rivolta – scrive Griffò – gli fece intravedere la miseria e l'arretratezza delle moltitudini contadine»¹⁹.

Si laureò in legge nel 1869 presso l'Università degli Studi di Napoli, ove da tempo si era stabilita la famiglia, ma più che alla giurisprudenza Giustino Fortunato si sentiva attratto dagli studi storici. Conobbe Luigi Settembrini

¹⁸ Cfr. N. SANTACROCE, *Note a margine di una biografia del conte Giuseppe Zurlo consigliere di Stato e ministro dell'Interno*, in corso di pubblicazione.

¹⁹ M. GRIFFO, *Giustino Fortunato*, D. B. I., Roma, 1997.

per aver frequentato i suoi corsi universitari, successivamente strinse rapporti di forte amicizia con Francesco De Sanctis per averne seguito i corsi di letteratura, un decennio dopo la laurea. Dall'insegnamento del De Sanctis «trasse la convinzione» che l'Italia era «un paese privo di grandi tradizioni politiche e civili»²⁰.

Giustino Fortunato fu storico, pubblicista e uomo politico, aderì al partito liberale, opponendosi con fierezza alla Sinistra storica. Fu eletto deputato la prima volta nelle elezioni del 1880; nel 1909 fu nominato senatore.

L'attività parlamentare, come quella di pubblicista e di storico fu sempre rivolta ai grandi problemi del Mezzogiorno, dovuti alla natura della terra, alle condizioni climatiche non sempre favorevoli e alla classe dirigente meridionale, che fondava ricchezza e prestigio sulla possidenza fondiaria e sullo sfruttamento dei contadini. Quella stessa classe dirigente dalla quale, come si è visto, traeva la sua origine, e che molto verosimilmente contribuì a determinare le sue idee politiche, considerando il comportamento che i familiari avevano verso il ceto contadino, come dimostra il contratto agrario di cui ci siamo occupati in questa ricerca e che qui di seguito si trascrive integralmente.

NICOLA SANTACROCE

²⁰ *Ibidem*.

Regno delle due Sicilie

Oggi che sono li sedici di marzo dell'anno milleottocentoquaranta.

Regnando Ferdinando Secondo per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, Re di Gerusalemme, Duca di Parma, Piacenza, Castro, e Gran Principe Ereditario di Toscana.

Avanti di me Giuseppe Ricciardi di Francesco, Notaio residente in San Nicola la Strada, collo studio al Largo di San Nicola, ed alla presenza dei testimoni che saranno appresso nominati, si sono personalmente costituiti:

Il Signor Commendatore don Giustino Fortunato fù don Cherubino, Procuratore Generale del Gran Corte dei Conti in Napoli, ivi domiciliato, strada Santa Maria Egiziaca, numero trentotto, di passaggio in questo Comune di San Nicola la Strada, di età maggiore, da una parte.

Giovanni, ed Andrea Grauso fu Pietro, Donato Casella fu Marco, Giovanni Brignola fu Domenico, Mattia Antonio Gionti fu Michele, Giovanni Andrea, ed Arcangelo Grauso fu Pietro, Francesco Mastrojanni di Giovan Flavio, Alessandro del Prete fù Francesco, Domenico Castello fu Leonardo, Francesco Ciaramella fù Domenico, Michelangelo Pasquale, e Giuseppe del Prete del fù Tommaso, Mattia Gallo di Giovanni, Simmaco del Prete fu Angelo, Criscenzo Gallo di Giovanni, Luigi Ricciardi del fù Alessandro, Felice Foresta fù Francesco, Domenico Carozza fù Gioacchino, Domenico Ciaramella fù Agostino, Angelo Carozza fù Agostino, Domenico Vitale fu Andrea, Angelo Guida fù Domenico, Giuseppe Affinito fù Francesco, Alessandro Ricciardi di Luigi, Marco Ricciardi fù Domenico, Reverendo Parroco don Francesco d'Ambrosio fù Stefano, e Maddalena del Prete del fù Domenico vedova di Marzio Mastrojanni, tutti Contadini, e Possidenti, domiciliati nel Comune delle Masserie qui di passaggio, di età maggiore, dall'altra parte.

Il suddetto Commendatore don Giustino Fortunato dà, e concede a titolo di affitto a detti sopracostituiti le seguenti estenzioni di territorio arbustato, vitato, e seminatorio, site in tenimento di Maddaloni per lo tempo, estaglio, e condizioni, come in appresso si farà parola, cioè:

Primo. A Giovanni, ed Andrea Grauso solidalmente¹ moggia quattro nel luogo detto Santo Terenziano alla ragione di tomola sei, e misure dodici di grano, e ducati cinque, e grana settantacinque in danaro per estaglio in ogni anno, e per ciascun moggio che formano annualmente tomoli ventisei di grano e ducati ventitre, oltre di due Capponi in ogni Novena del Santo Natale.

Secondo. A Donato Casella moggia tre in detto luogo, alla ragione di tomoli sei di grano, e ducati sei in ogn'anno, o per ciascun moggio che formano annue tomoli diciotto di grano, e ducati diciotto in danaro, oltre di un Cappone, ed una gallina.

Terzo. A Giovanni Brignola altre moggia due, e passi vent'uno in detto luogo, alla ragione di tomoli sei di grano, e ducati sei in danaro per ciascuno

¹ In società.

moggio, ed in ogni anno che formano annualmente tomoli sedici e misure cinque di grano, e ducati sedici, e grana venti oltre di un Cappone, e di una gallina.

Quarto. A Mattiantonio Gionti moggia quattro, e passi sei in detto luogo alla ragione di annue tomoli sei di grano, e ducati sei in danaro per ogni moggio che formano annualmente tomoli venticinque, e misure cinque di grano, e ducati venticinque, e grana venti, oltre però di due Capponi.

Cinque. A Giovan Andrea, ed Arcangelo Grauso solidalmente moggia due, e passi tre nel luogo detto Pizzomellone alla ragione di tomoli sei, e misura dodici di grano, e ducati sei, e grana cinquanta per estaglio annuale di ogni moggio che compongono annui tomoli tredici, misure dodici, e due terzi di grano, e ducati tredici, e grana sessantacinque, oltre di un Cappone.

Sesto. A Francesco Mastrojanni, ed Alessandro del Prete solidalmente moggia tre, e passi diciotto del testè citato luogo, alla ragione di tomoli sei di grano, e ducati sei in danaro per estaglio di ogni moggio, e per ciascun moggio che sono annue tomoli vent'uno, e misura quindici di grano, e ducati vent'uno, e grana sessanta, oltre di due Capponi annui.

Settimo. A Domenico Castello altre moggia cinque, passi tredici, e passitelli diciannove nel poc' anzi cennato luogo, per annue tomoli sei di grano, e ducati sei in danaro per ogni moggio che formano tomoli trentadue, e misure diciassette di grano, e ducati trentadue, e grana settantadue, e due terzi annui, oltre due Capponi, ed una gallina per ogni anno di affitto.

Ottavo. A Francesco Ciaramella moggia quattro, passi due e passitelli quindici, nel luogo detto Quaranta in ragione di tomoli sei di grano, e ducati sette in danaro per estaglio di ogni moggio, e per ciascun anno che formano annue tomoli ventiquattro, e misura dodici di grano, e ducati vent'otto, e grana cinquantasette, oltre Capponi due in ogni anno.

Nono. A Michelangelo del Prete moggia quattro nel testè citato luogo alla ragione di tomoli sei di grano, e ducati sette in danaro per estaglio annuale di ogni moggio che compongono annualmente tomoli ventiquattro di grano, e ducati vent'otto in danaro, oltre di due Capponi in ogni anno.

Decimo. A Pasquale del Prete altre moggia quattro nel suddetto luogo per l'annuo convenuto estaglio di tomoli sei di grano, e ducati sei e grana cinquanta per ciascuno moggio che sono annue tomoli ventiquattro di grano, e ducati ventisei, oltre di due Capponi.

Undecimo. A Giuseppe del Prete moggia cinque nel poc' anzi cennato luogo alla ragione di tomoli sei di grano, e ducati sette in danaro per ogni moggio, e per ciascun anno che formano annualmente tomoli trenta di grano, e ducati trentacinque, oltre di un Cappone, ed una gallina.

Dodicesimo. A Mattia Gallo moggia tre nel suddetto luogo a ragione di tomoli sei di grano, e ducati sei in danaro in ogni anno, e per ciascuno moggio che compongono annue tomoli diciotto di grano, e ducati diciotto, oltre di un Cappone, ed una gallina.

Tredicesimo. A Simmaco del Prete moggia quattro, e passitelli ventisei, e mezzo nel suddetto luogo in ragione di tomoli sei, di grano, e ducati sei in danaro per estaglio di ogni anno, e per ciascun moggio che formano annualmente tomoli ventiquattro, e misura quattro, e mezzo di grano, e ducati ventiquattro, e grana diciassette, oltre di annui Capponi due.

Quattordicesimo. A Criscenzo Gallo moggia quattro, passi ventisei, e passitelli dodici, ed un terzo nel suddetto luogo alla ragione di tomoli sei di grano, e ducati sei in danaro per estaglio annuale di ogni moggio, che compongono annualmente tomoli ventinove, e misura sette, e mezzo di grano, e ducati ventinove, e grana vent'otto, oltre Capponi due.

Quindicesimo. A Luigi Ricciardi moggia tre, passi diciassette, e passitelli venticinque nel suddetto luogo a ragione di tomoli sei di grano, e ducati sei in danaro in ogni anno, e per ciascuno moggio che formano annualmente tomoli vent'uno, e misura quattordici di grano, e ducati vent'uno, e grana cinquantasette, e cavalli sei, oltre di un Cappone, ed una gallina in ogni anno.

Sedicesimo. A Felice Foresta moggia due, e passi quattordici nel luogo detto Quaranta per l'annuo estaglio di tomoli cinque, e misure dodici di grano, e ducati cinque, e grana cinquanta in danaro per ogni moggio che sono annue tomoli tredici, e misure quattordici di grano, e ducati tredici, e grana cinquantasette, oltre di un Cappone, ed una gallina.

Diciassettesimo. A Domenico Carozza moggia due, passi quattordici, e passatelli quindici nel luogo detto Pignano, in ragione di tomoli cinque, e misura dodici di grano, e ducati cinque, e grana cinquanta in danaro per estaglio di ogni moggio, e per ciascun anno che formano annualmente tomoli tredici, e misure sedici di grano, e ducati tredici, e grana sessantasei, oltre un Cappone, ed una gallina.

Diciottesimo. A Domenico Ciaramella moggia tre nel luogo detto Pignano in ragione di tomoli sei, e misura dodici di grano, e ducati sei, e grana cinquanta in danaro per estaglio di ogni anno, e per ciascun moggio che formano annue tomoli diciannove, e misure dodici di grano, e ducati diciannove, e grana cinquanta oltre Capponi due annui.

Diciannovesimo. Ad Angelo Carozza moggia tre, passi otto, e passatelli sei nel suddetto luogo in ragione di tomola cinque, e misura dodici di grano, e ducati cinque, e grana cinquanta in danaro per estaglio di ciascuno moggio, e per ogni anno che formano annualmente tomoli diciotto di grano, e ducati diciotto, oltre di un Cappone, ed una gallina.

Vigesimo. A Domenico Vitale moggia sei, e passi otto nel luogo detto Pignano in ragione di tomoli cinque, e misure dodici di grano, e ducati cinque, e grana cinquanta in danaro per estaglio in ogni anno, e per ciascuno moggio che formano annui tomoli trentasei di grano, e ducati trentacinque, e grana novantasei oltre Capponi tre in ogni anno.

Vigesimo Primo. Ad Angelo Guida moggia tre nel luogo detto Camposcillo in ragione di tomoli sei di grano, e ducati sei in danaro per estaglio

di ciascun anno, e per ogni moggio che formano annualmente tomoli diciotto di grano, e ducati diciotto, oltre di un Cappone, ed una gallina in ogni anno.

Vigesimo Secondo. A Giuseppe Affinito moggia due nel suddetto luogo in ragione di annue tomoli sei di grano, e ducati sei in danaro per ogni moggio che compongono in ogni anno tomoli dodici di grano, e ducati dodici, oltre di un Cappone in ogni anno.

Vigesimo Terzo. Ad Alessandro Ricciardi moggia due nel cennato luogo, a ragione di tomoli sei di grano, e ducati sei in danaro per ogni moggio, e per ciascun anno che sono annue tomoli dodici di grano, e ducati dodici, oltre di un Cappone.

Vigesimo quarto. A Marco Ricciardi altre moggia due nel cennato luogo a ragione di tomoli sei di grano, e ducati sei in danaro per estaglio in ogni anno, e per ciascun moggio che formano annualmente tomoli dodici di grano, e ducati dodici, oltre di un Cappone.

Vigesimo quinto. A Maddalena del Prete vedova di Marzio Mastrojanni coll'obbligo solidale del Reverendo Parroco Don Francesco d'Ambrosio moggio uno, e passi quindici nel luogo detto Santo Terenziano per annue tomoli sei di grano, e ducati sei in danaro per ogni moggio che formano annualmente tomoli nove di grano, e ducati nove in danaro, oltre un Cappone.

E ciò con i seguenti patti, e condizioni, cioè

Primo. La durata di detto affitto si è fissata per anni quattro, da decorrerre dal quindici Agosto corrente anno milleottocentoquaranta, e finire a quattordici Agosto dell'anno milleottocentoquarantaquattro, finita la quale Epoca non vi sia bisogno di giudiziaria solennità di congedo a termini dell'articolo millecinquacent'ottantatre del Codice Leggi Civili.

Secondo. L'estaglio in grano dovrà consegnarsi in ogni di ventinove Giugno di ciascun anno Locativo ad esso Signor Commendatore Fortunato, o alla persona che sarà incaricata. Quale grano dovrà esser secco, cernuto, romonella fino, paesano, e vagliato, netto di germani, vecce, ed altro corpo estraneo, da misurarsi con pala.

Terzo. L'estaglio in danaro dovrà pagarsi in ogni quindici Agosto di ciascun anno, in monete contante, argento, fuori rame, Carte Bancali, o altra carta che abbia valore di contanti, da consegnarsi ad esso Signor Commendatore Fortunato, o alla persona che a tale oggetto verrà incaricata.

Quarto. I pagamenti debbono farsi esatti, e puntuali così rispetto al grano che rispetto al danaro, al che mancandosi, volontariamente ciascun dessi convenuti, eccettuata la sola Maddalena del Prete si assoggettano nell'arresto personale² ai termini dell'articolo millenovecentotrentuno, e seguenti delle suaccennate Leggi Civili.

² Visto il tenore vessatorio di tali clausole, viene da chiedersi se l'arresto fosse ammesso anche nel caso di un raccolto ritardato dalle condizioni climatiche, che avrebbe comportato il differimento delle successive fasi di trebbiatura, essiccatura e pulitura oltre il 29 giugno.

Quinto. Resta rinunciato per parte dei fittajoli ad ogni escomputo così per perdita di parte che per la totalità dei frutti tanto per i casi fortuiti ordinarj, cosicché s'intenda rinunciato a quanto viene prescritto nell'articolo millesecentodiciassette, e sottoposto a quanto viene prescritto nell'articolo millesecentodiciotto delle Leggi.

Sesto. Sarà fatta nel principio dell'affitto la numerazione, ed esatta descrizione di tutte le piante, nessuna eccettuata che esistono nella quota a ciascuno dei Conduttori fittata, su di che dee starsi al Certificato di Don Antonio Pascariello³ di San Nicola dalle Parti a tal uopo eletto, il quale certificato dovrà tenere luogo di formale consegna a ciascuno dei Coloni.

Settimo. I pioppi, e le viti, ed ogni altra pianta a ciascuna parte esistente dei territorj fittati, dovranno calzarsi, e scalzarsi⁴ dai Coloni, e le viti anche incolarsi⁵ a tempo opportuno, ed a regola d'arte, nonche dovranno rimpiazzarsi da ciascuno di essi nella parte di territorio datagli in fitto tutte le piante mancanti, secondo verrà disposto dal suddetto Don Antonio Pascariello, ed il legname atto a lavoro che uscirà dalle piante che seccheranno, o da tempesta saranno svelte, spetta al Signor Commendatore Fortunato Locatore, da trasportarsi a spese dei Coloni, ove egli designerà, il legname poi non atto a lavoro spetta ad essi Conduttori.

Ottavo. Le viti in ogn' anno debbono calarsi in modo che ogni pioppo rimanga propagginato per lo meno di cinque viti⁶, lo che non eseguendo possa esso Signor Fortunato Locatore farlo eseguire da altri operai a spese di essi Conduttori.

Nono. Ciascuna quota dei territorj dovrà nell'ultimo anno di affitto restare metà a ristoppia di grano non capitina⁷, un quarto a maggese Cannavale⁸, ed un quarto a maggese grano d'india e non pasciuto.

Decimo. La fronda dei celsi e di assoluta proprietà del Signor Locato ne nulla di meno così la fronda che le piante di detti celsi dovranno custodirsi

³ Doveva essere l'amministratore o persona di fiducia del Fortunato, visto che viene nominato più volte e indicato come colui a cui i coloni dovevano rivolgersi per vari affari.

⁴ Questa pratica consisteva nell'allontanare momentaneamente il terreno dal colletto delle piante per eliminare le radici superficiali che si erano formate, per poi rincalzare nuovamente il terreno. Ciò allo scopo di non far soffrire la siccità estiva alle radici più profonde.

⁵ Questo termine sta per vincolarsi, o meglio ancora per ancorarsi, legarsi.

⁶ Si tratta delle viti la cui forma di allevamento viene denominata "alberata aversana" che producono il cosiddetto vino asprino, i cui sostegni, al posto dei soliti pali di legno, sono le piante di pioppo, con più filari, cinque come in questo caso. Questo sistema consente di sviluppare un' altezza che poteva raggiungere i 15-20 metri.

⁷ Questo termine probabilmente significa che il grano doveva essere raccolto non «a mezzo culmo» (capitozzato) bensì mietuto al piede, in maniera che il terreno veniva a essere sgomberato da qualsiasi residuo di mietitura.

⁸ Probabilmente in origine questa parola era "novale", termine usato dagli antichi romani per indicare un tipo di maggese che prevedeva si lasciasse il terreno incolto per un anno in maniera da predisporlo a una coltura da rinnovo.

da ciascun Colono nella quota di terreno, nella quale le medesime si trovano. Oltre a ciò nel Caso qualche pianta dei celsi seccasse per effetto della stagione, il carico di rimpiazzarla è del Locato ne in ogni altro caso il carico suddetto è a conto di ciascun Colono, il quale in questo caso non solo è tenuto a rimpiazzare la pianta a sue Spese, ma anche rifarvi danni, che si sono cagionati, da starne a fede del detto Don Antonio Pascariello.

Undecimo. La vendemia dell'ultimo anno si dovrà cedere a beneficio di essi Coloni, purtuttavia ciascuno di essi non potrà mai squantignare⁹ sotto pena della rifazione dei danni, ed interessi a giudizio di due esperti di Campagna.

Duodecimo. Resta espressamente proibito a ciascuno di essi Coloni di potere ad altri subaffittare una porzione, o tutta la partita di terreno a ciascuno data in fitto senza espresso consenso in scritto di esso Signor Commendatore Fortunato, o di chi lo rappresenterà.

Decimoterzo. Per dilucidazioni dell'articolo nono si è convenuto per patto espresso che ciascuno di essi Coloni non potrà vendere pascone per pascolo alle pecore, ove dovranno seminare il granone, né mieterlo per i bovi senza espresso permesso di chi rappresenta esso Signor Commendatore Fortunato, il quale a sua prudenza regolerà di potercelo permettere, dovendo prima colui che lo pretende, depositare sul terreno tanta quantità di fumiero, quanta ne basterà per dedicarsi alla suddetta porzione di terreno pasciuto sotto pena di ducati dieci per ogni moggio a titolo di danni, ed interessi.

Le spese dell'atto presente, incluso quelle di una Copia di prima edizione da consegnarsi ad esso Signor Commendatore Fortunato, dovranno cedere tutte a carico di essi Conduttori, quali sono state già pagate dal detto Signor Commendatore Fortunato, per quindi esserne rimborsato da essi Coloni a quindici Agosto corrente anno milleottocentoquaranta.

E per esecuzione dell'atto presente esse Parti hanno eletto il domicilio alle loro proprie abitazioni.

Dichiaro io qui sottoscritto Notajo di avere piena conoscenza delle sopradette Parti Contraenti, delle quali i soli Commendatore Don Giustino Fortunato, e Parroco d'Ambrosio hanno sottoscritto, e tutti gli altri hanno dichiarato di non sapere scrivere.

Fatto in questo Comune delle Masserie, in Provincia di Terra di Lavoro, nella Casa palaziata di esso Signor Commendatore, sita nelle Masserie, strada di mezzo, presenti esse Parti Contraenti, ed in presenza di Pietro Battista fù Donato di condizione Sartore, domiciliato in San Nicola, strada Nunziata, e Carlo Ruggiero del fù Filippo calzolaio, domiciliato in San Nicola la Strada contrada Largo di San Nicola, testimonj idonej secondo il voto della Legge.

Del presente intero atto se n'è fatta da me Notaio lettura chiara, ed intelligibile ad esse Parti Contraenti in presenza dei testimonj soprannominati.

⁹ Forse significa non scompagnare i tralci.

Giustino Fortunato
Francesco Parroco d'Ambrosio
Pietro Battista testimonio Presente, e conosce le Parti
Carlo Ruggiero testimonio presente e conosce le parti
Giuseppe Ricciardi di Francesco, Notajo residente da San Nicola la Strada